



COMUNE DI OSTIGLIA

(Provincia di Mantova)

Via Gnocchi Viani, 16 - 46035 Ostiglia (MN)
Tel. 0386/302522 Fax 0386/800215

@mail: ufficio.personale@comune.ostiglia.mn.it

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' VALIDO PER L'ANNUALITA' NORMATIVA ED ECONOMICA 2009

A seguito dell'autorizzazione della Giunta Municipale (delibera n. 173 del 11/12/2010), in data 18/12/2010 ha avuto luogo l'incontro tra le delegazioni trattanti per la definizione del contratto decentrato integrativo, relativo al personale inquadrato nel C.C.N.L. del comparto "Regioni - Autonomie locali" del Comune di Ostiglia, per l'anno 2009, a seguito degli incontri già avuti in data 20/05/2010, in data 26/06/2010 ed in data 22/11/2010;

Presso la residenza Municipale del Comune di Ostiglia, si incontrano le delegazioni trattanti di cui all'art. 10 del CCNL 1° Aprile 1999 nelle persone di:

- per la parte pubblica, così come da deliberazione di Giunta Municipale n. 156 del 24/10/2009;

Presidente: de Chirico Angela - Segretario Generale

Componente: Moretti Patrizia - Responsabile Area Personale/Organizzazione ed Economico-Finanziaria

Componente: Bernardi Alberto: Responsabile Area Servizi alla Persona e Polizia Locale

- per le Organizzazioni Sindacali Territoriali:

Sig. Acerbi Dante Luciano

Sig. Torelli Andrea

Sig.ra Chittolini Cesira

Sig. Schiocchetto Giuseppe

- UIL F.P.L.

- FP CGIL

- CISL FP

- S.U.L.P.M.

- per la R.S.U.:

Sig.ra Baraldi Laila

Sig. Bertarello Donato

Sig.ra Boselli Isa

Sig. Riva Antonio

Sig. S. S. S. S. S.

Le parti sottoscrivono

L'allegato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, valido per l'annualità normativa ed economica 2009.

All'inizio della riunione viene illustrata la costituzione del Fondo risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle Risorse umane e della produttività per l'anno 2009, ai sensi dell'art. 31 del C.C.N.L. 22/01/2004 e successive modifiche e integrazioni, così come approvato dalla Delibera di Giunta Municipale n. 202 in data 30/12/2009, successivamente modificata con Delibera Giunta Municipale n. 158 del 20/11/2010.

Le parti, consapevoli dei vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente in materia di personale per gli Enti sottoposti al Patto di Stabilità stabiliscono:

1. la necessità di investire risorse finanziarie sul personale quale motore principale per il conseguimento degli obiettivi generali dell'Ente;
2. l'opportunità di ragionare per progetti da realizzare;
3. la necessità che i compensi incentivanti, collettivi ed individuali, siano strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività ed all'effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi; questi due elementi di valutazione devono essere considerati come "risultato aggiuntivo" apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa. I compensi per la produttività non possono essere erogati in forma generalizzata, con scarsa differenziazione.

Riguardo alle relazioni sindacali, l'Amministrazione conferma la disponibilità ad assicurare il massimo di informazione nella fase di assunzione delle decisioni generali incidenti sull'organizzazione.

AR

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

INDICE

TITOLO I°

Disposizioni Generali

- Art. 1 Ambito di applicazione e durata
- Art. 2 Interpretazione autentica delle clausole controverse

TITOLO II°

Costituzione del Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

- Art. 3 Costituzione del Fondo di cui all'art. 31 del C.C.N.L. del 22/01/2004

TITOLO III°

Utilizzo delle Risorse Stabili e Variabili

- Art. 4 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate - art. 17, comma 2, lett. B del C.C.N.L. dell' 01/04/1999
- Art. 5 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto anno 2009
- Art. 6 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità dovuta al personale educativo dell'Asilo Nido - art. 31, comma 7, del C.C.N.L. 14/09/2000
- Art. 7 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità dovuta al personale educativo dell'Asilo Nido - art. 6 del C.C.N.L. 05/10/2001
- Art. 8 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di rischio - art. 17, comma 2 lett. D, del C.C.N.L. 01/04/1999 e dall'accordo tra le delegazioni trattanti del 14/12/2009
- Art. 9 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento del compenso previsto dall'art. 14 del C.C.D.I. del 27/09/2005 - Pronta disponibilità.
- Art. 10 Utilizzo delle risorse stabili destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate - art. 17, comma 2 lett. E, del C.C.N.L. 01/04/1999 e dall'accordo tra le delegazioni trattanti del 14/12/2009
- Art. 11 Utilizzo delle risorse stabili destinate a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità - art. 17, comma 2 lett. F, del C.C.N.L. 01/04/1999 e art. 36, comma 1, del C.C.N.L. 22/01/2004 e dell'art. 9 del C.C.D.I. vigente
- Art. 12 Utilizzo delle risorse stabili destinate a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità - art. 17, comma 2 lett. F, del C.C.N.L. 01/04/1999 e art. 36, comma 1, del C.C.N.L. 22/01/2004
- Art. 13 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di maneggio valori - art. 17, comma 2 lett. D, del C.C.N.L. 01/04/1999
- Art. 14 Utilizzo delle risorse variabili per il finanziamento dei compensi per specifiche attività e prestazioni - art. 17, comma 2 lett. G, del C.C.N.L. 01/04/1999
- Art. 15 Utilizzo delle risorse variabili destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi - art. 17, comma 2 lett. A, del C.C.N.L. 01/04/1999
- Art. 16 Compensi per attività estiva Asilo Nido art. 15 comma 5 del CCNL 01/04/1999

TITOLO IV°

Definizione dei criteri di riparto delle risorse destinate al premio incentivante la produttività

- Art. 17 Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

TITOLO V°

Disposizioni finali

- Art. 18 Disposizioni finali
- Art. 19 Tempistica di valutazione e liquidazione del saldo del fondo 2009

BT

AD

Beut
L
P
P
P
P
P

TITOLO I°

Disposizioni Generali

Art. 1 Ambito di applicazione e durata

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2009, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1. del CCNL 01/04/1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22/01/2004.

La disciplina dei singoli istituti inerenti l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, è da ritenersi valida per l'anno 2009.

Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse s'intende rinnovato tacitamente di anno in anno fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

In applicazione dell'art. 17, comma 4 del CCNL del 01/04/1999, tuttora vigente, non è nella disponibilità della parte pubblica assumere decisioni unilaterali sulle materie disciplinate dal presente contratto.

Art. 2 Interpretazione autentica delle clausole controverse

Dato atto che:

1) L'art. 40, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 54 del D. Lgs. n. 150/2009 prevede che "la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica."

2) le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;

nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO II°

Costituzione del Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività'

Art. 3 Costituzione del Fondo di cui all'art. 31 del C.C.N.L. del 22/01/2004

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, per l'anno 2009 risulta così costituito a seguito della Deliberazione G.M. n. 202 del 30/12/2009, successivamente modificato dalla Delibera G.M. n. 158 del 20/11/2010, fatto salvo il parere del Revisore dei Conti e, se necessario, del Nucleo di Valutazione.

Allegato A: risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 - 2 e 7 dello stesso CCNL, dall'art. 4, comma 1. del CCNL 09/05/2006 e dall'art. 8, comma 2, del CCNL 11/04/2008 e quantificate in € 132.572,08 con un incremento rispetto al 2008 di € 1.169,09 (art. 4 comma 2 15/10/2001 (RIA personale cessato)

Allegato A: risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31, comma 3, dello stesso CCNL e quantificate complessivamente in € 18.588,54 con un decremento rispetto al 2008 di € 4.160,14 (escluse le quote 2008/2009 di cui all'art. 15, comma 1, lett. K del CCNL 11/04/1999)

Per un totale complessivo di


€ 167.155,67

TITOLO III°

Utilizzo delle Risorse Stabili e Variabili

Le parti convengono di destinare le risorse stabili al finanziamento degli istituti economici enunciati nei seguenti articoli.

Art. 4 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate - art. 17, comma 2, lett. B del C.C.N.L. dell' 01/04/1999



Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22/01/2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria, compresa la quota della 13^a mensilità, sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art. 3. € -86.850,22

Gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario (costo storico cristallizzato), sulla base dei valori delle progressioni vigenti nell'anno di decorrenza di relativi benefici.

Risorse per **nuove progressioni da attribuire** con decorrenza nel corso dell'anno 2009 (Arrighi Fabio dal Comune di Meolo) € -441,25

Art. 5 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto anno 2009

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per l'anno 2009, dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22/01/2004. Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni destinate alla copertura di posti vacanti negli anni 2002 - 2003 e di nuovi posti in organico (comprese quelle dovute a processi di mobilità), dall'entrata in vigore del CCNL del 22/01/2004 sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività. € -22.275,09

Art. 6 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità dovuta al personale educativo dell'Asilo Nido - art. 31, comma 7, del C.C.N.L. 14/09/2000

n. 4 educatrici asilo nido di cui 1 part time 27/36 2.284,24 € -2.284,24

Art. 7 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità dovuta al personale educativo dell'Asilo Nido - art. 6 del C.C.N.L. 05/10/2001

n. 4 educatrici asilo nido di cui 1 part time 27/36 1.270,05 € -1.270,05

Art. 8 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di rischio - art. 17, comma 2 lett. D, del C.C.N.L. 01/04/1999 e dall'accordo tra le delegazioni trattanti del 14.12.2009

E' quantificata in € 30,00 mensili (art. 41 C.C.N.L. del 21/01/2004) da attribuire nei casi previsti al CCDI del 27/09/2005. € -11.675,77

Art. 9 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento del compenso previsto dall'art. 14 del C.C.D.I. del 27/09/2005 - Pronta disponibilità.

-500,00

Art. 10 Utilizzo delle risorse stabili destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate - art. 17, comma 2 lett. E, del C.C.N.L. 01/04/1999 e dall'accordo tra le delegazioni trattanti del 14.12.2009

L'indennità di disagio è riconosciuta nei casi previsti dal CCDI del 27/09/2005 € -3.928,41

Art. 11 Utilizzo delle risorse stabili destinate a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità - art. 17, comma 2 lett. F, del C.C.N.L. 01/04/1999 e art. 36, comma 1, del C.C.N.L. 22/01/2004 e dell'art. 9 del C.C.D.I. del 27/09/2005


-900,00

Dette indennità vengono riconosciute ai 3 Istruttori Amministrativi - Cat. C dell'Ente che hanno la qualifica di Ufficiale di stato Civile e Anagrafe ed Elettorale, nella misura di Euro 300,00 per persona

Art. 12 Utilizzo delle risorse stabili destinate a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità - art. 17, comma 2 lett. F, del C.C.N.L. 01/04/1999 e art. 36, comma 1, del C.C.N.L. 22/01/2004

La presente indennità è riconosciuta ai dipendenti delle categorie B, C e D, non titolari di posizione organizzativa, formalmente incaricati della responsabilità di procedimenti o del coordinamento di altri lavoratori ovvero per l'esercizio di attività particolari. € 0,00

L'indennità viene erogata in proporzione ai mesi di affidamento dell'incarico.



Art. 13 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di maneggio valori - art. 17, comma 2 lett. D, del C.C.N.L. 01/04/1999

Da attribuire ai dipendenti, in ragione dell'entità dei valori gestiti nell'anno 2009 come previsto nel CCDI del 27/09/2005 € -1.947,92

Art. 14 Utilizzo delle risorse variabili per il finanziamento dei compensi per specifiche attività e prestazioni - art. 17, comma 2 lett. G, del C.C.N.L. 01/04/1999

Da attribuire annualmente per le seguenti attività:

- Progettazione interna all'ente € -11.168,31

Il compenso incentivante per l'attività di progettazione interna da ripartire tra i dipendenti in relazione allo specifico regolamento in essere, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, è imputato a specifici capitoli di spesa e finanziato all'interno dell'opera.

- Attività di controllo in materia di I.C.I. € -1.000,00

Il compenso incentivante per l'attività di accertamento dell'evasione dell'imposta I.C.I. da ripartire tra i dipendenti dell'Ufficio Tributi e le unità di personale tecnico e amministrativo temporaneamente assegnate all'Ufficio, ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera p), del D. Lgs. n. 446/97, è imputato sul bilancio 2009 sulla base della Delibera di G.M. n. 202 del 30/12/2009.

Inoltre, per gli anni 2008 e 2009, per la seguente attività:

- Nuove funzioni assegnate ai servizi demografici in applicazione del D. Lgs. n. 30/2007 € -3.826,74

E' prevista l'erogazione di un compenso riferito, per l'anno 2009, all'attività del periodo 2007 e 2008, rimborsato dallo Stato e ripartito sulla base dei criteri di cui al D.M. 28/04/2008. La quota introitata dall'Ente ha incrementato il Fondo di cui all'art. 15, lett. K, del CCNL 01/04/1999 e va liquidata al personale dei servizi demografici ai sensi dell'art. 17 del suddetto CCNL in aggiunta ad altri incentivi eventualmente previsti.

Come già concordato nel verbale tra le delegazioni trattanti del 14.12.2009 tali compensi vengono ripartiti in parti uguali tra le operatrici dei servizi demografici.

Compensi per attività di rilevazione ISTAT, con incremento del Fondo art. 15 lettera K -871,79

Art. 15 Utilizzo delle risorse variabili destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi - art. 17, comma 2 lett. A, del C.C.N.L. 01/04/1999

Successivamente al finanziamento prioritario degli istituti economici evidenziati agli articoli precedenti, residuano per l'anno 2009 risorse stabili e variabili per finanziare i progetti concordati e per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per un importo presunto, dedotte le somme attribuite in applicazione degli articoli dal n. 4 al n. 14, pari ad € 18.215,88

Per quanto riguarda l'aumento facoltativo del fondo pari all' 1,2% del monte salari 1997, previsto ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 4, del C.C.N.L. 01/04/1999 nell'importo massimo di € 9.830,63, questo è stato reso disponibile in via provvisoria, in attesa di accertamento da parte del Nucleo di Valutazione o del Revisore dei Conti, delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi organizzativi delle attività orientati al contenimento delle spese di personale. Nel corso del 2009 infatti si sono dovuti garantire gli stessi servizi qualitativi degli anni precedenti pur in presenza di minor personale, come sotto specificato. Tali risorse non sono state destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi bensì alla produttività generale.

Area Amministrativa: un Istruttore Amministrativo Cat. C in meno, da luglio 2009, sostituito da agosto con una unità al 50%

Area Economico Finanziaria: il Responsabile dell'Area viene comandato al 50% presso altro Comune dal 03/01/2009 e dal 16/09/2009, in seguito al trasferimento ad altro Ente dello stesso, il posto resta vacante fino al 31/12/2009.

Area Tecnica: a seguito della mobilità di un Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D1 il posto, che nel 2008 era in carico al comune per 18/36, resta vacante dal 01/01/2009 fino al 15/09/2010.


Art. 16 Compensi per attività estiva Asilo Nido art. 15 comma 5 del CCNL 01/04/1999 € 3.032,50

Viene destinata alle educatrici dell'Asilo Nido secondo quanto stabilito nel CCDI del 27/09/2005, con le modalità di riparto proposte dalle educatrici stesse.

Si precisa infine:

- che gli importi di cui agli artt. 4 - 5 - 6 e 7 vengono pagati mensilmente con imputazione ai capitoli delle retribuzioni fisse e vengono automaticamente rapportati al periodo di servizio prestato secondo le regole previste per le retribuzioni fisse e continuative;
- che gli importi di cui agli artt. 8 - 10 (pagati mensilmente) vengono riconosciuti per i giorni di effettiva presenza in servizio e gli importi di cui all'art. 13 vengono riconosciuti in base alle effettive giornate di maneggio valori;
- che gli importi di cui all'art. 11 vengono liquidati mensilmente;
- che ai sensi dell'art. 71 della Legge 06/08/2008, n. 133 (conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-legge 25/06/2008, n. 112):
 - Comma 1: i risparmi derivanti dalla mancata erogazione del trattamento accessorio durante i primi dieci giorni di malattia del dipendente costituiscono economie di bilancio e non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
 - Comma 5: "Le assenze dal servizio dei dipendenti non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

Vista la Circolare n. 8 del 19/07/2010, non costituiscono assenza dal servizio, al fine della quantificazione dell'importo delle quote di trattamento accessorio, le assenze dovute a infortunio sul lavoro, a ricovero ospedaliero (n.d.r.: incluso il periodo di convalescenza post-ricovero) o a day hospital nonché a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.



TITOLO IV°

Definizione dei criteri di riparto delle risorse destinate al premio incentivante la produttività

Art. 17 Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

Le somme residue del Fondo, come quantificate nel precedente art. 15, saranno destinate a finanziare l'attività Estiva dell'Asilo Nido ed il Fondo di Produttività Generale; quest'ultimo verrà ripartito, sulla base della valutazione delle aree e dei singoli dipendenti, con le medesime modalità già individuate dal 2004 ad oggi.

Le risorse dovranno essere ripartite, attraverso la scheda di valutazione c) di cui al CCDI del 27/09/2005, con metodi meritocratici, sulla base degli obiettivi e dei programmi indicati dall'Amministrazione, utilizzando come parametri principali di valutazione, il grado di autonomia nello svolgimento degli adempimenti di competenza dell'ufficio di appartenenza, la capacità di adattamento e di apportare innovazioni per una migliore organizzazione del proprio lavoro, l'apporto individuale all'andamento dell'ufficio, la collaborazione attiva, la flessibilità ed adattabilità alle esigenze dell'ente, l'atteggiamento propositivo e creativo nella soluzione di problematiche, la capacità di relazioni col pubblico e collaborazioni interpersonali tra colleghi ecc.

I compensi devono essere mirati ad incentivare le capacità e le professionalità del dipendente e, più in generale, la produttività collettiva, il miglioramento dei servizi, il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale o progettuale delle strutture dell'Ente nonché la realizzazione di progetti-obiettivo, di piani di lavoro e di altre iniziative.

Il compenso legato alla produttività è riconosciuto in relazione ad una **presenza in servizio non inferiore a 4 mesi**, periodo di tempo valutato congruo ai fini della partecipazione agli obiettivi di innovazione e/o mantenimento, in relazione alla qualità e alla quantità di tale partecipazione, come valutata dal responsabile. I dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, partecipano alla produttività in proporzione al punteggio conseguito nella scheda di valutazione individuale secondo il sistema di valutazione vigente. Il personale in part-time partecipa alla produttività in proporzione alla percentuale lavorativa.

La dipendente assente per maternità ha diritto a percepire i trattamenti accessori, fissi e ricorrenti, di cui al presente contratto integrativo, limitatamente al periodo trascorso in **maternità obbligatoria, compresa gravidanza a rischio ed interdizione anticipata dal lavoro**, purché non legati alla effettiva presenza in servizio e quindi all'esercizio delle specifiche mansioni.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 18 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente C.C.D.I. in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli 1 e 2 e quanto segue:

Art. 8 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di rischio - art. 17, comma 2 lett. D, del C.C.N.L. 01/04/1999 e dall'accordo tra le delegazioni trattanti del 14.12.2009


Art. 10 Utilizzo delle risorse stabili destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate - art. 17, comma 2 lett. E, del C.C.N.L. 01/04/1999 e dall'accordo tra le delegazioni trattanti del 14.12.2009

Art. 12 Utilizzo delle risorse stabili destinate a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità - art. 17, comma 2 lett. F, del C.C.N.L. 01/04/1999 e art. 36, comma 1, del C.C.N.L. 22/01/2004

Art. 19 Tempistica di valutazione e liquidazione del saldo del fondo 2009

- Valutazione progetti e ripartizione Fondo di Produttività Collettiva 2009: 30/11/2010
- Liquidazione Saldo Fondo Salario Accessorio 2009: con gli stipendi del mese di dicembre 2010

Le parti considerano chiusa la seduta alle ore 12,40 e si danno appuntamento al giorno 17 dicembre 2010 alle ore 15,00 presso la sede municipale del Comune di Ostiglia per definire la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'annualità normativa ed economica 2010.



Letto, confermato e sottoscritto in data 7/12 2010

Per la parte pubblica, così come da Deliberazione di Giunta Municipale n. 156 del 24/10/2009:

Presidente: de Chirico Angela - Segretario Generale

Componente: Moretti Patrizia - Responsabile Area Personale/Organizzazione ed Economico-Finanziaria

Componente: Bernardi Alberto - Responsabile Area Servizi alla Persona e Polizia Locale

Angela de Chirico
Patrizia Moretti
Alberto Bernardi

Per la parte sindacale:

I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria

- Sig. Acerbi Dante Luciano - UIL F.P.L.
- Sig. Torelli Andrea - FP CGIL
- Sig.ra Chittolini Cesira - CISL FP
- Sig. Schiocchetto Giuseppe - S.U.L.P.M.

Dante Acerbi
Andrea Torelli
Cesira Chittolini
Giuseppe Schiocchetto
Donato Bertorello
Antonio Riva

La Rappresentanza Sindacale Aziendale

- Sig.ra Baraldi Laila
- Sig. Bertarello Donato
- Sig.ra Boselli Isa
- Sig. Riva Antonio

6/7 Baraldi Bertorello Boselli Riva



FUNZIONE PUBBLICA
MANTOVA

ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE
DI PARTE PUBBLICA

COMUNE DI OSTIGLIA (MN)

OGGETTO: nota a verbale all'accordo sull'utilizzo del Fondo di produttività 2009.

Con riferimento all'oggetto- la scrivente organizzazione Sindacale, con la presente precisa che sottoscrive l'accordo anche se non sono state messe a disposizione somme per il riconoscimento delle Responsabilità di Procedimento, stante l'assenza di criteri per la determinazione delle pesature e conseguente corrispondenza economica. La sottoscrizione è comunque subordinata all'impegno preso dalla Delegazione Trattante di Parte Pubblica affinché detto istituto contrattuale venga considerato nella ripartizione del Fondo di produttività 2010.

IL SEGRETARIO TERRITORIALE
Cesira Chittolini

